



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 278 del Reg. Data: 25 / 11 / 2016	Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n.3 dell'11/1/2016:"Approvazione Regolamento dell'Avvocatura Comunale. Approvazione schema di convenzione disciplinante l'incarico per la difesa del Comune a seguito conferimento ad avvocato esterno". Modifica.
---	--

L'anno Duemilasedici , il giorno 25 del mese di novembre , alle ore 13,15 , nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

 dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 11.1.2016: *“Approvazione Regolamento dell’Avvocatura Comunale. Approvazione schema di convenzione disciplinante l’incarico per la difesa del Comune a seguito conferimento ad avvocato esterno”*;

Visto in particolare l’art.16 – Incarichi ad avvocati esterni, comma 1, lettera b), che così recita: << La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Amministrazione Comunale sono conferiti, previa sottoscrizione dell’apposita convenzione (schema All. “B”) secondo le modalità e competenze fissate dallo Statuto comunale, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell’Ente da parte dell’Avvocatura Comunale, quali ad esempio in controversie nelle quali la controparte sia un dipendente o ex dipendente comunale, oppure un amministratore o ex amministratore;>>;

Ritenuto che detta previsione - nella misura in cui considera in ogni caso inopportuna o incompatibile la difesa dell’Ente ad opera dell’Avvocatura Comunale nelle controversie nelle quali la controparte sia un dipendente o ex dipendente comunale, oppure un amministratore o ex amministratore, rendendo di conseguenza necessario l’intervento di un legale esterno – sia eccessiva nel configurare un conflitto d’interessi automatico nelle controversie in questione;

Valutato, per contro, che sia interesse dell’Ente, e per ragioni di economicità e per la maggiore celerità nell’affidamento dell’incarico, utilizzare l’Avvocatura dell’Ente nelle vertenze di che trattasi, salvo che nel caso concreto non venga evidenziato da parte dell’Avvocato Comunale un effettivo conflitto d’interessi;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l’art.16, comma 1, lettera b), eliminando la parte che segue: <<, quali ad esempio in controversie nelle quali la controparte sia un dipendente o ex dipendente comunale, oppure un amministratore o ex amministratore;>>;

Visto il parere di regolarità tecnica, in atti, espresso dal Segretario Generale per il Servizio Legale e Contenzioso, come prescritto dall’art.49 del D. Lgs. N.267/2000;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il D. Lgs. N.165/2001 e ss.mm. ed ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Trani;

Visto il D. Lgs. N.267/2001 e ss.mm. ed ii.;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1. Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di modificare l'art.16 – Incarichi ad avvocati esterni, comma 1, lettera b) della deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 11.1.2016: *“Approvazione Regolamento dell'Avvocatura Comunale. Approvazione schema di convenzione disciplinante l'incarico per la difesa del Comune a seguito conferimento ad avvocato esterno”*, eliminando il periodo <<, quali ad esempio in controversie nelle quali la controparte sia un dipendente o ex dipendente comunale, oppure un amministratore o ex amministratore;>>.

3. Di dare atto che il testo dell'art.16 – Incarichi ad avvocati esterni, così come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

<< La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione (schema All."B") secondo le modalità e competenze fissate dallo Statuto comunale, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Comunale;
- b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale;
- c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art.12 del Codice deontologico forense;
- d) in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura Comunale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere “c” e “d” è in facoltà del Dirigente conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta all'Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia.

In caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto secondo le modalità previste dalle prescrizioni di cui agli articoli successivi, fatta salva la possibilità di affidare l'incarico ad insindacabile valutazione del Dirigente nel caso di contenzioso di particolare rilevanza ed importanza, previa specifica motivazione della deroga.

Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato e per due anni successivi.

Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati.>>.

4. Di trasmettere idonea informativa del presente provvedimento alla RSU e alle OO.SS.

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

A. Amedeo Bottaro

N° 3819 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:


è affissa all'albo Pretorio dal 30 NOV 2016 al 1 5 DIC 2016 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 30 NOV 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 30 NOV 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

